

COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERA DI **CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera n° 9 del 30/04/2025

Copia

OGGETTO: TARI 2025 - APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI

L'anno **duemilaventicinque**, addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore 19:30 nella Sede Comunale, di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in prima convocazione, riunito con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge.

COGNOME E NOME	P	A	COGNOME E NOME	P	A
MERLI FRANCO	X		LAZZARINI CRISTINA	X	
BARCAROLO ROSANNA	X		PIGATTO UGO	X	
CAPONI MARCO		X	RIZZO ROBERTA		X
COMAZZI MAURO		X	TURETTA ROBERTO	X	
DI CARLUCCIO SALVATORE	X				
GIBBIN ALFREDO	X				
GIBIN RICCARDO	X				
TOTALE PRESENTI: 8			TOTALE ASSENTI: 3		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Andrea Tomaciello.

Il Presidente, Sig. MERLI FRANCO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente deliberazione segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Finanziaria 2020) stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, **l'Imposta Unica Comunale IUC di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti - TARI;**

Dato atto quindi che, ai fini della TARI, rimane vigente l'impianto normativo previsto dalla legge n. 147/2013;

Visto il Regolamento Comunale per la gestione della TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2022 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.04.2023;

Considerato che la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della L. 147/2013:

- comma 651 che dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- comma 652 che dispone che, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere a partire dall'anno 2014 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- comma 654 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- comma 682 che stabilisce che il comune determina, per quanto riguarda la TARI:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - comma 683 che prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario (PEF) degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi

di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.04.2022 con la quale si approvava il Piano Economico Finanziario regolato pluriennale 2022-2025, redatto secondo il metodo tariffario ARERA MTR-2 di cui alla deliberazione di ARERA n. 443/2019 e successiva Deliberazione n. 363/2021 e Determinazione n. 2/2021 e validato dal Consorzio Area Vasta Basso Novarese in qualità di ETC;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2024 con la quale si approvava il **Piano Economico Finanziario regolato – aggiornamento ANNI 2024-2025**, predisposto applicando il MTR – 2 di cui alle Deliberazioni di ARERA n. 443/2019, 57/2019, 158/2020, 238/2020, 493/2020, 363/2021 e 389/2023 e dal quale emergevano i seguenti valori:

	PEF LORDO	PEF NETTO
ANNO 2024	€ 293.649,00	€ 290.645,00
ANNO 2025	€ 313.614,00	€ 306.260,00

Dato atto che il PEF come sopra approvato considera sia il costo del servizio raccolta e smaltimento rifiuti del gestore, sia i costi comunali relativi alle attività di spazzamento manuale e di gestione della tariffazione e della riscossione della TARI;

Dato atto che non è stata effettuata la revisione infra annuale prevista dal punto 8.5 della delibera ARERA 363/2021;

Rilevato pertanto che per l'anno 2025 l'entata entrata tariffaria al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione Arera n. 2/DRIF/2021 (contributo MIUR, maggior gettito 2023, recuperi da servizi eseguiti a privati), costituente la base di calcolo delle tariffe, ammonta a:

€ 306.260,00	Quota fissa € 88.886,00
	Quota variabile € 217.374,00

Vista la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”, secondo la quale dal 1° gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – devono aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi. Le componenti in questione consentono la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della **componente perequativa UR1a, pari a 0,10 euro/utenza**;
- la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della **componente perequativa UR2a, pari a 1,5 euro/utenza**.

Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza.

Visto l'art. 57 bis, comma 2, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, il quale testualmente recita:

*“Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente **assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.** Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*

Visto ora il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 *“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”*, il quale, in esecuzione del precedente articolo, **introduce dal 01.01.2025 il c.d. BONUS SOCIALE RIFIUTI** e definisce alcune delle modalità applicative dell'agevolazione tariffaria da applicare alla TARI. Secondo il suddetto provvedimento, il bonus sociale:

- si applica alle utenze domestiche il cui nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a € 9.530 (elevato a € 20.000 in caso di nucleo con almeno 4 figli a carico), limitatamente ad una utenza, ed è riconosciuto automaticamente; i beneficiari saranno individuati tramite un sistema condiviso tra Comuni e gestori, utilizzando il sistema SGAtè;
- consiste in una riduzione del 25% della TARI;
- la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del bonus sarà effettuata con apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza domestica e non domestica;
- ARERA, entro 4 mesi dall'entrata in vigore del Dpcm (28.03.2025), dovrà fornire le modalità applicative e quelle di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale. Nel nuovo metodo tariffario, in corso di definizione, ARERA potrà prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione del bonus.

Vista la Deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF del 01.04.2025 che **avvia il procedimento, da concludersi entro il 31.12.2025, finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal suddetto decreto** e nell'ambito del quale:

- a) definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto;
- b) avviare le interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali e con i soggetti coinvolti al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 4 comma 16 2 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, propedeutico alla pubblicazione della deliberazione recante le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAtè), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS;
- c) definire eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
- d) definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni.

Dato atto inoltre che, con la succitata deliberazione, **viene tempestivamente introdotta la componente perequativa UR3a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti**, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI. La componente UR3a, inizialmente posta **pari a 6 €/utenza**, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute. La componente perequativa UR3a non rientrerà nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato

di gestione dei rifiuti urbani, ma dovrà essere aggiunta nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza, per poi essere riversata all'Autorità nelle modalità che verranno comunicate;

Rilevato dunque che, alla data odierna, risulta impossibile dare piena applicazione dell'agevolazione Bonus Sociale rifiuti alle utenze, essendo il procedimento di fissazione delle modalità di attuazione ancora in itinere;

Ritenuto di dover comunque procedere alla bollettazione dell'acconto TARI 2025 con le scadenze individuate nella Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 07.02.2025 (31.05 e 30.09);

Stabilito che la componente perequativa UR3a e l'agevolazione della riduzione del 25% della TARI di cui al cd Bonus Sociale Rifiuti troveranno applicazione nella bollettazione di saldo (scadenza 02.12.2025 come da Delibera Consiglio Comunale n. 1 del 07.02.2025)

Visto il Regolamento TARI che prevede l'applicazione delle seguenti **agevolazioni sociali** ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, **la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:**

24) Esenzioni

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 660, sono esentati dal pagamento del tributo:

a) i locali e le aree adibite ad attività scolastiche paritarie di ogni ordine e grado

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

25) Agevolazioni di tipo sociale

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 660, sono concesse agevolazioni, tramite criteri di volta in volta valutati dal Consiglio Comunale, nell'ottica di tutelare le utenze più svantaggiate.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 vengono applicate esclusivamente alla parte variabile della tariffa e sono approvate con apposita deliberazione.

Preso atto dei suddetti articoli e ritenuto di poter concedere, oltre all'esenzione di cui all'art. 24, le seguenti agevolazioni ai sensi dell'art. 25, già applicate negli anni scorsi al fine di tutelare le utenze più svantaggiate:

a) **riduzione del 20% della parte variabile** della tariffa applicabile a:

- Utenze domestiche con un unico occupante di metratura fino a 50 mq
- Utenze domestiche con 2 o 3 occupanti di metratura fino a 100 mq
- Utenze domestiche con 4 e più occupanti di metratura fino a 150 mq

b) **riduzione del 25% della parte variabile** della tariffa applicabile alle categorie:

- Cat. 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- Cat. 17 - Bar, caffè, pasticceria
- Cat. 14 – 15 limitatamente alle situazioni ibride: attività che, in base al codice ATECO, devono essere classificate come "attività industriali con capannoni di produzione", "attività artigianali di produzione beni specifici" che, tuttavia, non producono rifiuti urbani (ad es. spogliatoi, corridoi, aree di transizione del processo produttivo)

dando atto che:

- l'esenzione di cui all'art. 24 del Regolamento TARI e le agevolazioni di cui alle lettere a) e b) della presente deliberazione sono applicate d'ufficio
- le suddette agevolazioni sono finanziate con fondi propri e non potranno superare l'importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2025-2027 e, qualora lo superassero teoricamente, dovranno essere riparametrate proporzionalmente tra gli aventi diritto, ferma restando l'esenzione disposta dall'art. 24

Ritenuto, nelle more della completa definizione del procedimento di applicazione del bonus sociale rifiuti da parte dell'ARERA, di non poter applicare per l'anno 2025 le agevolazioni legate al possesso di ISEE, già previste negli anni scorsi, per le seguenti motivazioni:

- la definizione delle modalità di intersambio dei dati tra INPS e gestori delle tariffe e delle modalità applicative del bonus sociale è ancora in itinere e pertanto, ad oggi, non è possibile quantificare la platea di utenti aventi diritto all'agevolazione e non è possibile quantificare l'importo economico che il comune dovrebbe integrare.
- l'applicazione di una agevolazione legata all'ISEE e coperta con fondi comunali appare, in assenza di apposite indicazioni normative, come una sovrapposizione all'agevolazione concessa dal 01.01.2025 a livello nazionale, che potrebbe generare errori di calcolo e di quantificazione dell'effettiva quota da coprire con la componente perequativa e con fondi comunali

Dato atto che, qualora il legislatore concedesse un termine diverso da quello di cui all'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 per la deliberazione delle tariffe TARI 2025 e, nel frattempo, fossero intervenuti ulteriori provvedimenti di ARERA per l'applicazione del bonus, verrà valutata la possibilità di introdurre ulteriori agevolazioni ai sensi dell'art. 25 del Regolamento TARI;

Visto:

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 2013 che dispone che Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- **l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;**
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma

15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Dato atto quindi che le delibere tributarie pubblicate sul MEF acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Considerato che l'Ufficio Tributi ha effettuato in autonomia le simulazioni delle tariffe della TARI per l'anno 2025, avvalendosi del supporto del software SISCOS – Piranha, il quale consente di calcolare le tariffe applicando la banca dati reale agli algoritmi previsti dal D.P.R. 158/1999, si evidenziano i seguenti rilievi:

SUDDIVISIONE DEL GETTITO

Peculiarità del sistema di calcolo delle tariffe TARI è l'obbligo di prevedere a monte la suddivisione del gettito atteso da PEF tra utenze domestiche e non domestiche. L'Amministrazione Comunale, nel corso degli anni di applicazione della TARI, ha adeguato la ripartizione del gettito alla realtà territoriale in modo graduale, al fine ottenere una distribuzione più equa e sostenibile del carico fiscale.

Il gettito è stato di conseguenza suddiviso come segue nel corso degli anni:

anno 2014: 55% utenze domestiche / 45% utenze non domestiche
anno 2015: 56% utenze domestiche / 44% utenze non domestiche
anno 2016: 57% utenze domestiche / 43% utenze non domestiche
anno 2017: 58% utenze domestiche / 42% utenze non domestiche
anno 2018: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI FISSI
anno 2018: 58% utenze domestiche / 42% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI
anno 2019: 62% utenze domestiche / 38% utenze non domestiche – COSTI FISSI
anno 2019: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI
anno 2020: 62% utenze domestiche / 38% utenze non domestiche – COSTI FISSI
anno 2020: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI
anno 2021: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI FISSI
anno 2021: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI
anno 2022: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI FISSI
anno 2022: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI
anno 2023: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI FISSI
anno 2023: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI
anno 2024: 62% utenze domestiche / 38% utenze non domestiche – COSTI FISSI
anno 2024: 57% utenze domestiche / 43% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI

Il simulatore utilizzato dall'Ufficio Tributi per il calcolo delle tariffe dell'anno 2025, effettua automaticamente, sulla base della banca dati reale, la ripartizione dei costi, come segue:

Costi fissi

- *n. utenze non domestiche / n. totale utenze = 151 ND. / 881 TOT = 17,14 % di incidenza delle utenze non domestiche*
- *n. utenze domestiche / n. totale utenze = 730 D. / 881 TOT = 82,86 % di incidenza delle utenze domestiche*

Tuttavia, per quanto riguarda la ripartizione dei costi fissi si ritiene più corretto ragionare in termini di metratura occupata dalle utenze secondo la seguente formula:

- $\text{mq utenze non domestiche} / \text{mq totali} = \text{mq } 72.145 / \text{mq } 174.184 = \underline{\underline{41,42 \% \text{ metratura occupata dalle utenze non domestiche.}}}$
- $\text{mq utenze domestiche} / \text{mq totali} = \text{mq } 102.039 / \text{mq } 174.184 = \underline{\underline{58,59 \% \text{ metratura occupata dalle utenze domestiche.}}}$

La suddivisione dei costi fissi appare, infatti, più realistica se rapportata alla metratura rispetto al dato assoluto del numero delle utenze in quanto quest'ultima metodologia di rapporto non appare obiettiva, comportando un iniquo aumento delle tariffe a carico delle utenze domestiche. Si noti, infatti, che si partirebbe da un dato (numero utenze) che, di per sé, non è utile a rappresentare la reale situazione territoriale (composta da utenze eterogenee, sia per metratura che per tipologia e per le quali il numero non è indicativo, di per sé, del servizio ad esse necessario). Prova ne è che i due rapporti sono completamente disallineati e non compatibili tra loro.

Si stabilisce pertanto di allineare la suddivisione dei costi al dato sopraesposto, applicando una incidenza dei costi fissi del 40% alle utenze non domestiche e del 60% alle utenze domestiche.

Costi variabili

Il simulatore effettua la ripartizione dei costi variabili sulla base dei kg di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche.

$\text{Kg rifiuti utenze non domestiche} / \text{kg totali rifiuti prodotti} = 464.631,97 \text{ kg ut. ND} / 1.081.213,00 \text{ kg TOTALI} = \underline{\underline{42,97 \% \text{ di incidenza delle utenze non domestiche}}}$

$\text{Kg rifiuti utenze domestiche} / \text{kg totali rifiuti prodotti} = 616.581,03 \text{ kg ut. D} / 1.081.213,00 \text{ kg TOTALI} = \underline{\underline{57,03 \% \text{ di incidenza delle utenze domestiche}}}$

Si fa presente che il totale dei kg si riferisce al dato dell'anno 2023 (Fonte dati Catasto Rifiuti ISPRA – ultimo dato disponibile) e che il quantitativo di rifiuti attribuibili alle utenze non domestiche è calcolato moltiplicando i mq risultanti dalla banca dati con il coefficiente kd corrispondente alla categoria stabilito dal D.P.R. 158/1999.

Si stabilisce pertanto di applicare una incidenza dei costi variabili del 43% alle utenze non domestiche e del 57% alle utenze domestiche.

Si osservi pertanto la ripartizione dei **costi variabili** e dei **costi fissi** per l'anno 2025 che appare comunque allineata alla percentuale di ripartizione applicata nei precedenti anni:

anno 2024: 62% utenze domestiche / 38% utenze non domestiche – COSTI FISSI

anno 2024: 57% utenze domestiche / 43% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI

anno 2025: 60% utenze domestiche / 40% utenze non domestiche – COSTI FISSI

anno 2025: 57% utenze domestiche / 43% utenze non domestiche – COSTI VARIABILI

Riduzioni tariffarie a carico del PEF

Il regolamento prevede l'applicazione delle seguenti riduzioni tariffarie di tipo tecnico, derivanti da un minor conferimento di rifiuti al servizio pubblico; in questo caso la copertura del gettito deve essere assicurata nell'ambito del PEF 2025 con oneri a carico dei contribuenti non aventi la riduzione:

- riduzione fino al 50% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che avviano al recupero i rifiuti assimilati agli urbani
- riduzione del 10% della parte variabile della tariffa per le utenze che effettuano il compostaggio della frazione umida
- riduzione del 60% della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze situate al di fuori del perimetro di effettuazione della raccolta differenziata

- *riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per utenze domestiche con unico occupante che per motivi di salute, assistenza, rieducazione o altre finalità analoghe alle precedenti risulti per più di sei mesi all'anno presso strutture sanitarie assistenziali, rieducative e similari*

Il simulatore prevede un'apposita sezione dove inserire i dati relativi a tali riduzioni al fine di trasferirne il costo sulle altre utenze.

Non è stata applicata la riduzione per raggiunti obiettivi di raccolta differenziata prevista dall'art. 27 del Regolamento TARI in quanto nelle ultime due annualità certificate si sono raggiunte le seguenti percentuali di raccolta differenziata:

- anno 2022: 80,62%
- anno 2023: 80,58%

non raggiungendo la soglia dei tre punti differenziali.

Le simulazioni

Come per gli anni precedenti, è stata scelta una combinazione di coefficienti modulata che prevede l'uso di valori minimi o prossimi al minimo per le utenze più penalizzate (molti componenti, ortofrutta, ristoranti, ecc.), massimi o prossimi al massimo per le utenze avvantaggiate (pochi componenti, magazzini, banche, ecc.), medi per gli altri. La combinazione dei coefficienti non è stata modificata rispetto agli anni passati e si è ritenuto di non derogare ai valori massimi e minimi dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999.

Tenuto conto che le tariffe si applicano a partire dal 01.01.2025, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto l'art. 3 della legge 241/1990;

Visto il D. LGS. 18.08.2000 n° 267;

Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la relazione tecnica della simulazione delle tariffe, predisposta dall'Ufficio Tributi.
2. Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno d'imposta 2025 nella misura di cui all'allegato.
3. Di approvare le seguenti agevolazioni ai sensi dell'art. 25 del Regolamento TARI:

a) **riduzione del 20% della parte variabile** della tariffa applicabile a:

- *Utenze domestiche con un unico occupante di metratura fino a 50 mq*
- *Utenze domestiche con 2 o 3 occupanti di metratura fino a 100 mq*
- *Utenze domestiche con 4 e più occupanti di metratura fino a 150 mq*

b) **riduzione del 25% della parte variabile** della tariffa applicabile alle categorie:

- *Cat. 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub*
- *Cat. 17 - Bar, caffè, pasticceria*
- *Cat. 14 – 15 limitatamente alle situazioni ibride: attività che, in base al codice ATECO, devono essere classificate come “attività industriali con capannoni di produzione”, “attività artigianali di produzione beni specifici” che, tuttavia, non producono rifiuti urbani (ad es. spogliatoi, corridoi, aree di transizione del processo produttivo)*

- Di stabilire che le agevolazioni di cui all'art. 24 del Regolamento TARI e di cui ai punti a) e b) del precedente comma saranno applicate d'ufficio.
- Di dare atto che le agevolazioni di cui al punto 3 e 4 sono finanziate con fondi propri e non potranno superare l'importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2025-2027 e, qualora lo superassero teoricamente, dovranno essere riparametrate proporzionalmente tra gli aventi diritto, ferma restando l'esenzione disposta dall'art. 24.
- Di dare atto che, con l'applicazione delle tariffe di cui al punto 2 e con la copertura con fondi propri delle agevolazioni di cui al punto 3 e 4, è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti, come calcolati nel PEF MTR-2 aggiornamento 2025 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2025;
- Di dare atto che l'agevolazione del c.d. Bonus Sociale Rifiuti di cui al Dpcm 24/2025 troverà applicazione nella bollettazione di saldo (prevista con scadenza 02.12.2025 come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 07.02.2025), secondo le modalità che verranno indicate da ARERA.
- Di dare atto che nell'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 e Deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF del 01.04.2025, secondo le quali nelle richieste di pagamento della TARI dovranno essere aggiunte le seguenti componenti perequative:
 - €/utenza 0,10 per la componente *UR1a* per la copertura dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare;
 - €/utenza 1,50 per la componente *UR2a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi
 - €/utenza 6,00 per la componente *UR3a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti

e che esse non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

- Di demandare al Servizio Finanziario la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

10. Di dare atto che le tariffe e le agevolazioni così determinate si applicano a partire dal 01.01.2025.
11. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed esito unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. LGS. 18.08.2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: MERLI FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Andrea Tomaciello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in data **07/05/2025** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **22/05/2025**.

Marano Ticino, lì 07/05/2025.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Andrea Tomaciello

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

() Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

() Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Andrea Tomaciello


Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Marano Ticino lì, 07/05/2025

IL FUNZIONARIO INCARICATO